



Azienda Sanitaria Locale AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Delibera 415 del 29/05/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTI DISCIPLINANTI GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I., E ART. 45 D.LGS. 36/2023 E S.M.I.) E L'EROGAZIONE DEI PREMI AI SENSI DELL'ART. 16, COMMI 4, 5 E 6 D.L. 98/2011 E S.M.I.

DIRETTORE GENERALE – Dott. Francesco Marchitelli

Nomina con D.G.R. n. 17-647 del 23.12.2024

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario

Dott. Aristide Tortora

Favorevole

Direttore Amministrativo

Dott. Stefano Bergagna

Favorevole

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;
Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
Vista la D.G.R. n. 17-647 del 23.12.2024 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL;
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11.10.2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL", come aggiornata con deliberazione n. 11 del 17.01.2025;
Vista la D.G.R. n. 11-8161 del 12.02.2024, ad oggetto: "Atti Aziendali delle AA.SS.RR. – ASL AL di Alessandria – Atto n. 664 del 04.08.2022, modificato con atto n. 655 del 01.08.2023 «Adozione dell'Atto Aziendale dell'ASL AL» recepimento regionale parziale ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 all. A, par. 5.1";
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 18.04.2024 ad oggetto "D.G.R. n. 11-8161 del 12.02.2024. Conclusione procedimento di verifica Atto Aziendale ASL AL – Recepimento prescrizioni regionali";

Preso visione della proposta del Direttore S.C. Personale, qui di seguito riportata:

"Visto e richiamato l'attuale Regolamento disciplinante gli incentivi per le funzioni tecniche, rubricato "Regolamento recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni", sottoscritto il 20.03.2018 con la RSU Aziendale e le OO.SS. del personale non dirigente ed approvato con deliberazione n. 282 dell'11.04.2018;

Rilevato che il precedente Regolamento disciplinante gli incentivi di cui si tratta è stato disdettato in sede di contrattazione sindacale il 30.04.2019;

Rilevato che allo stato si è resa necessaria una nuova disciplina dell'argomento, a fronte delle diverse e numerose modifiche normative, che hanno innovato la materia in argomento, tra cui:

- l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che ha introdotto una nuova disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche, superando quella prevista dall'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 8, comma 5 del D.L. n. 13/2023 e s.m.i., che ha previsto la possibilità di erogare gli incentivi funzioni tecniche, per gli anni dal 2023 al 2026, relativamente ai progetti del PNRR anche al personale dirigente;
- l'art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 209/2024 che, modificando l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, che ha esteso l'erogazione degli incentivi funzioni tecniche di cui si tratta anche al personale dirigente;

Richiamata altresì la normativa disciplinante la razionalizzazione della spesa e l'utilizzo dei risparmi, di cui all'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98/2011;

Preso quindi atto delle modifiche normative sopra citate, si rende necessario pertanto:

- a) modificare il Regolamento approvato con deliberazione n. 282 dell'11.04.2018 (disdettato in sede di contrattazione sindacale il 30.04.2019), aggiornandolo rispetto alle modifiche normative e prevedendo la sua applicazione dal 01.05.2019 fino al 30.06.2023;
- b) approvare un nuovo Regolamento disciplinante gli incentivi funzioni tecniche, allineandolo al nuovo Codice dei contratti pubblici e prevedendo la sua applicazione a partire dal 01.07.2023. Si precisa che, a fronte della correlazione delle tematiche, detta regolamentazione contiene altresì la disciplina dell'erogazione dei premi ai sensi dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98/2011, in relazione al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico e nello specifico ai piani triennali di razionalizzazione della spesa;

Rilevato altresì, sotto il profilo delle relazioni sindacali, che:

- la tematica è stata affrontata con la RSU Aziendale e le OO.SS. Comparto nell'incontro del 18.02.2025; si precisa altresì che i regolamenti di cui si tratta verranno trasmessi alla delegazione di parte sindacale del personale non dirigente;
- i regolamenti di cui si tratta verranno trasmessi, a titolo di informativa sindacale, alla delegazione di parte sindacale della Dirigenza Area PTA (OO.SS. firmatarie del CCNL 16.07.2024);
- come previsto dai regolamenti stessi, in sede di contrattazione collettiva integrativa con le delegazioni di parte sindacale, verrà definita la corresponsione dell'incentivo agli aventi diritto, sotto il profilo dei coefficienti di ripartizione dell'incentivo;

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione dei Regolamenti di seguito citati, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, dettagliati come segue:

- a) Allegato 1: modifica del regolamento approvato con deliberazione n. 282 dell'11.04.2018 (disdettato in sede di contrattazione sindacale il 30.04.2019), aggiornandolo rispetto alle modifiche normative e prevedendo la sua applicazione dal 01.05.2019 fino al 30.06.2023;
- b) Allegato 2: approvazione del nuovo regolamento disciplinante gli incentivi funzioni tecniche, con applicazione a partire dal 01.07.2023, precisando che a fronte della correlazione delle tematiche, detta regolamentazione contiene altresì la disciplina dell'erogazione dei premi ai sensi dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011, in relazione al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico e nello specifico ai piani triennali di razionalizzazione della spesa;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa, in quanto gli accantonamenti sono stati effettuati a partire dall'anno 2019 in applicazione del Regolamento adottato con la sopra citata deliberazione n. 282/2018;

Si precisa che l'obbligo di pubblicità previsto dall'art. 3, comma 54, della legge 24.12.2007 n. 244 verrà assolto mediante pubblicazione dei dati prescritti dalla norma medesima sul sito web aziendale";

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché la legittimità della stessa;

Visto il parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3/7 D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i Regolamenti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, dettagliati come segue:
 - a) Allegato 1: modifica del regolamento approvato con deliberazione n. 282 dell'11.04.2018 (disdettato in sede di contrattazione sindacale il 30.04.2019), aggiornandolo rispetto alle modifiche normative e prevedendo la sua applicazione dal 01.05.2019 fino al 30.06.2023;
 - b) Allegato 2: approvazione del nuovo regolamento disciplinante gli incentivi funzioni tecniche, con applicazione a partire dal 01.07.2023, a fronte della correlazione delle tematiche, detta regolamentazione contiene altresì la disciplina dell'erogazione dei premi ai sensi dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98/2011, in relazione al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico e nello specifico ai piani triennali di razionalizzazione della spesa;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa, in quanto gli accantonamenti sono stati effettuati a partire dall'anno 2019 in applicazione del Regolamento adottato con la sopra citata deliberazione n. 282/2018;

- 3) di dare altresì atto che il presente Regolamento verrà trasmesso al Collegio Sindacale e che, sotto il profilo delle relazioni sindacali:
- la tematica è stata affrontata con la RSU Aziendale e le OO.SS. Comparto nell'incontro del 18.02.2025; si precisa altresì che i regolamenti di cui si tratta verranno trasmessi alla delegazione di parte sindacale del personale non dirigente;
 - i Regolamenti di cui si tratta verranno trasmessi, a titolo di informativa sindacale, alla delegazione di parte sindacale della Dirigenza Area PTA (OO.SS. firmatarie del CCNL 16.07.2024);
 - come previsto dai Regolamenti, in sede di contrattazione collettiva integrativa con le delegazioni di parte sindacale, verrà definita la corresponsione dell'incentivo agli aventi diritto, sotto il profilo dei coefficienti di ripartizione dell'incentivo;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, c. 2 L.R. n. 10/1995 al fine di dare applicazione alla materia di cui si tratta ed agli incentivi correlati.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

S.C. PROPONENTE: S.C. PERSONALE

Proposta 1335/25

Responsabile del procedimento: Alineri Maria Isabella

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

**Il Direttore
Bogliolo Antonella**

S.C. ECONOMICO FINANZIARIO E GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CONTABILI

Bilancio anno _____: Sanitario Socio Assistenziale

Progetto: _____

Conto n.: _____

Importo: _____

NOTE

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

	<p align="center">Reg. SC Personale n...../2025</p> <p><i>REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 282/2018. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO CON APPLICAZIONE DAL 01.05.2019 AL 30.06.2023</i></p>	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 1 di 12
---	--	--

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 282/2018. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO CON APPLICAZIONE DAL 01.05.2019 AL 30.06.2023

	Responsabili - Firme			Firma
	Nome e Cognome		Funzione/i	
Redazione	Geraldina	Paravidino	Collaboratore Amministrativo Professionale – S.C. Personale, Settore Trattamento Giuridico – Referente Settore Relazioni Sindacali	
Verifica	Antonella	Bogliolo	Direttore S.C. Personale	
Approvazione	Stefano	Bergagna	Direttore Amministrativo	

	<p style="text-align: center;">Reg. SC Personale n...../2025</p> <p><i>REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 282/2018. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO CON APPLICAZIONE DAL 01.05.2019 AL 30.06.2023</i></p>	<p>Data di emissione: --/--/--</p> <p>Revisione n°</p> <p>Pagina 2 di 12</p>
---	---	--

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la costituzione, il finanziamento e la ripartizione del fondo previsto dall'art. 113 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti al personale interno della ASL AL che svolge le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, inerenti: appalti di lavori e opere, servizi, forniture *e concessioni in cui servizi o forniture siano prevalenti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 50/2016*).

In caso di appalti misti, come definiti dall'art. 28 del D.Lgs. 50/2016, il presente regolamento si applica anche alla quota lavori, quando i servizi o le forniture risultino prevalenti.

Nel caso di appalti di opere e lavori, il presente regolamento si applica per le funzioni tecniche riguardanti interventi di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione della Azienda, ovvero per gli interventi ritenuti necessari o dichiarati urgenti ai sensi della normativa in vigore. Restano escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.

Per quanto riguarda gli appalti di servizi o forniture, il presente regolamento si applica nel caso in cui i progetti contengano gli elementi previsti dall'art. 23 comma 15 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. *nonché per quei servizi e forniture che vengono acquisiti attraverso le Centrali di Committenza*. In entrambi i casi presupposto per il riconoscimento dell'incentivo è la nomina del Direttore di Esecuzione del contratto. (art. 113 comma 2 ultimo capoverso Dlgs 50/2016 e s.m.i.) nonché la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione della Azienda.

Sono esclusi dalla applicazione del presente regolamento gli appalti e le concessioni di servizi richiamati all'art. 17 del d.lgs 50/2016.

Il fondo di cui al presente regolamento non può essere devoluto a personale con qualifica dirigenziale.

Si precisa che, come indicato da nota Regione Piemonte registrata al prot. ASL AL n. 26546 del 10.03.2025, gli incentivi funzioni tecniche vengono applicati come segue:

- per contratti di servizi e forniture: esclusivamente per i servizi e le forniture di particolare complessità, così come definite dall'art. 32 dell'Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023;

	<p style="text-align: center;">Reg. SC Personale n...../2025</p> <p style="text-align: center;"><i>REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 282/2018. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO CON APPLICAZIONE DAL 01.05.2019 AL 30.06.2023</i></p>	<p>Data di emissione: --/--/--</p> <p>Revisione n°</p> <p>Pagina 3 di 12</p>
---	---	--

- per contratti di lavori: applicazione a tutti i contratti.

ART. 3 COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO

Il fondo è calcolato nel limite massimo del 2% dell'importo dei lavori o dell'importo dei servizi e forniture (*comprensivo degli oneri della sicurezza*) posto a base di gara, al netto dell'IVA.

Il fondo è da intendersi comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione ed è modulato sull'importo dei lavori posti a base di gara (IVA esclusa) per le funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, nonché fra i loro collaboratori per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.

Nell'ipotesi in cui l'appalto preveda opzioni (di proroga, di rinnovo, di estensione) e il fondo sul valore di queste opzioni non sia previsto nel quadro economico originario, dovrà essere stanziato, esclusivamente in caso di effettivo esercizio dell'opzione.

Analogamente, qualora durante il periodo di efficacia del contratto dovessero esservi apportate modificazioni ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, che comportino un aumento di spesa, sull'aumento dovrà essere stanziata l'integrazione del fondo. Le varianti non conformi all'art. 106 non concorrono ad alimentare il fondo.

L'importo del fondo di cui ai precedenti commi non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso d'asta offerto in sede di gara o di negoziazione.

L'eventuale richiesta della centrale unica di committenza e/o dell'Azienda capofila di attribuzione della quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art. 113 riduce il fondo stesso, comunque previsto per compensare tutte le attività preordinate e conseguenti all'aggiudicazione del servizio e della fornitura.

Le somme occorrenti alla costituzione e accantonamento del fondo devono essere previste alla voce "fondo ex art. 113 del D.lgs 50/2016" nell'ambito delle "somme a disposizione" del quadro economico di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Nel caso di contratti di Servizi o forniture di durata pluriennale in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs 50/2016 (19/04/2016) e non ancora ultimati, la somma incentivante costituente il fondo è calcolata sull'importo residuo del contratto e accantonata, in quote annuali, nei specifici conti di spesa competenti.

ART. 4 PERCENTUALE EFFETTIVA PER LA DETERMINAZIONE DEL FONDO - DESTINAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

	<p style="text-align: center;">Reg. SC Personale n...../2025</p> <p style="text-align: center;"><i>REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 282/2018. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO CON APPLICAZIONE DAL 01.05.2019 AL 30.06.2023</i></p>	<p>Data di emissione: --/--/--</p> <p>Revisione n°</p> <p>Pagina 4 di 12</p>
---	---	--

La percentuale effettiva per la determinazione dell'ammontare del fondo è calcolata sull'importo posto a base di gara, *comprensivo degli oneri di sicurezza*, in conformità alle disposizioni del presente articolo come di seguito indicato:

<i>Valore dell'appalto (netto iva)</i>	<i>Percentuale</i>	A) <i>Quota della percentuale erogabile al personale (80%)</i>	B) <i>Accantonamento ex art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (20%)</i>
Fino a € 1.000.000,00	2,00%	1,60%	0,40%
Da € 1.000.000,01 a 3.000.000,00	1,90%	1,52%	0,38%
€ 3.000.000,01 a 5.000.000,00	1,80%	1,44%	0,36%
Da € 5.000.000,01 a 10.000.000,00	1,70%	1,36%	0,34%
Oltre € 10.000.000,00	1,60%	1,28%	0,32%

L'80% delle risorse finanziate del fondo (colonna A della tabella) è destinato ad incentivare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della ASL AL così come individuate dall'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo (colonna B della tabella), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, dovrà essere destinato alle finalità previste dall'art. 113 comma 4 del Dlgs 50/2016, per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali al miglioramento e l'innovazione tecnologica.

ART. 4 BIS

Limitatamente alle procedure di adesione alle centrali di committenza (Società di Committenza Regionale e Consip S.p.a.) sono individuati i seguenti coefficienti di pesatura che determinano l'effettiva consistenza del fondo da ripartire sulla base della seguente formula:

Percentuale effettiva di costituzione fondo = Percentuale definita sulla base dell'importo forniture e servizi X coefficiente (Tab. A.1)

	Reg. SC Personale n...../2025 <i>REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 282/2018. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO CON APPLICAZIONE DAL 01.05.2019 AL 30.06.2023</i>	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 5 di 12
---	--	---

Tab. A1

Importo	Coefficiente di abbattimento
Fino a Euro 1.000.000	0,9
Da Euro 1.000.001 a Euro 3.000.000	0,8
Da Euro 3.000.001 a Euro 5.000.000	0,7
Da Euro 5.000.001 a Euro 10.000.000	0,5
Da Euro 10.000.001 a Euro 20.000.000	0,4
Da Euro 20.000.001 a Euro 30.000.000	0,35
Oltre Euro 30.000.000	0,30

Il coefficiente di riduzione di cui alla tabella A1 si applica all'importo derivante dalla riduzione prevista dall'art. 113 comma 5 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. alla quota complessiva del fondo derivante dall'applicazione percentuali di cui alla Tabella dell'art. 4.

Le riduzioni si applicano alle adesioni alle Centrali di Committenza (Società di Committenza Regionale e Consip S.p.a.) disposte per il periodo 01.01.2020 – 30.06.2023.

ART. 4 TER

La corresponsione dell'incentivo agli aventi diritto, nelle ipotesi di cui all'art. 4 bis, verrà definita in sede di contrattazione collettiva integrativa con la delegazione di parte sindacale ammessa a tale livello di relazioni sindacali.

ART. 5 INDIVIDUAZIONE SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL'INCENTIVO - CONFERIMENTO INCARICHI

I soggetti, di qualifica non dirigenziale, che hanno diritto ad essere retribuiti per le funzioni tecniche con somme a valere sul fondo sono i seguenti:

- a) I Responsabili unici del Procedimento (RUP);
- b) Il personale che effettua l'attività di programmazione della spesa per investimenti (incluse le acquisizioni di beni strumentali con contratti di service, leasing operativo e finanziario, nolo);
- c) Il personale che effettua attività per la verifica/valutazione preventiva dei progetti;

 <p>ASL AL REGIONE PIEMONTE</p>	<p align="center">Reg. SC Personale n...../2025</p> <p align="center"><i>REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 282/2018. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO CON APPLICAZIONE DAL 01.05.2019 AL 30.06.2023</i></p>	<p>Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 6 di 12</p>
--	---	--

- d) Il personale che effettua attività di Direttore dei lavori o Direttore dell'esecuzione e loro collaboratori;
- e) Il personale che effettua attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario;
- f) Il personale che effettua attività per la predisposizione e controllo delle procedure di gara (esclusa la progettazione tecnico-giuridica – cioè il capitolato speciale d'appalto e gli eventuali altri atti di progettazione) inclusa la predisposizione degli altri atti della procedura di gara quali bando e disciplinare, lettera invito ecc.;
- g) Il personale che effettua attività di espletamento delle procedure di acquisizione (inclusa l'assistenza in qualità di segretario alle commissioni di aggiudicazione);
- h) Il personale tecnico e/o amministrativo che collabora con il personale nominato alle precedenti lettere nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

L'incarico di RUP è conferito, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, anche quando si ricorra a sistemi di acquisto e di negoziazione delle Centrali di Committenza e a gare centralizzate tramite Azienda capofila, con determinazione dirigenziale ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile della SC Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale o dal Responsabile della SC Tecnico – Tecnologie Biomediche – ICT, tra i dipendenti di ruolo addetti alla Struttura medesima.

Il dirigente competente, nel valutare a chi conferire incarico di RUP, tiene conto del livello di inquadramento giuridico e delle competenze professionali degli addetti alla Struttura ragguagliati all'incarico da conferire.

L'incarico di RUP di qualunque appalto può essere conferito al personale con i seguenti profili professionali: "Dirigenti", "Collaboratori professionali", "Collaboratori" e "Assistenti"; tutti questi soggetti possono anche svolgere compiti di supporto al RUP, al D.L., al D.E.C., al Collaudatore.

Il personale con il profilo di "Assistente" può essere nominato RUP nei seguenti casi:

- a) sempre, per procedure fino alla soglia dell'affidamento diretto (art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016);
- b) in base a valutazione del Responsabile della struttura, per procedure negoziate sotto soglia europea (art. 36 c. 2 lettera b) e per procedure di acquisizione a mezzo adesione a Convenzione stipulata da centrale di committenza (in quest'ultimo caso, indipendentemente dal valore della procedura: la valutazione deve essere esclusivamente riferita ai parametri di complessità tecnica ragguagliati alle capacità operative del dipendente designato);
- c) in base a valutazione del Responsabile della struttura e per procedure di acquisizione, indipendentemente dalla modalità di gara (procedura aperta, ristretta, negoziata, etc.) fino alla soglia di € 500.000,00 netto Iva a base d'asta;

Gli "Assistenti amministrativi o tecnici" possono assumere il ruolo di collaboratore del RUP, del D.L., del D.E.C., del Collaudatore, concorrendo alle funzioni di programmazione, verifica

	<p style="text-align: center;">Reg. SC Personale n...../2025</p> <p><i>REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 282/2018. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO CON APPLICAZIONE DAL 01.05.2019 AL 30.06.2023</i></p>	<p>Data di emissione: --/--/--</p> <p>Revisione n°</p> <p>Pagina 7 di 12</p>
---	---	--

preventiva dei progetti, predisposizione atti di gara e svolgimento gara, controllo delle procedure di gara, esecuzione del contratto e verifica di conformità nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

Gli affidamenti degli incarichi dovranno garantire il rispetto del principio di rotazione al fine di garantire una equa distribuzione dei medesimi, tenendo conto dei carichi di lavoro e delle rispettive professionalità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni, se compatibili fra loro.

Il Dirigente, con proprio provvedimento motivato, può modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte della attività che il soggetto/i precedentemente incaricato/i e a quelli di nuova designazione, tenuto conto delle attività già svolte e a quelle ancora da svolgere.

Per esigenze particolari, qualora il Responsabile della SC Economato-Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale o della SC Tecnico – Tecnologie Biomediche – ICT o altro dirigente apicale reputi o constati che compiti di ausilio/collaborazione retribuibili con incentivi a gravare sul fondo debbano o possano essere svolti da personale sia tecnico che amministrativo esterno alla propria struttura (es. Servizio Tecnico per gli appalti misti – parte lavori), concorda la collaborazione/ausilio con i responsabili delle altre strutture interessate. Il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Direttore della struttura coinvolta.

ART. 6 RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente apicale preposto alla struttura competente entro i margini di oscillazione delle percentuali di seguito individuate.

Il dirigente determina le percentuali, oscillanti tra le quote minime e massime di seguito riportate (fermo che il totale delle quote deve comunque risultare pari a 100), anche sentito il RUP per la valutazione dei necessari compiti accessori di supporto, tenendo conto:

- della complessità, della gravosità e del valore dell'intervento;
- delle responsabilità personali ragguagliate al profilo professionale;
- del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto;
- di ogni altra circostanza connessa alla natura dell'incarico da conferire in relazione all'intervento specifico, compreso il fatto che uno o più compiti siano svolti da personale dirigenziale cui non compete l'incentivo, prevedendo, in tali casi, il correlato aumento delle quote riservate a prestazioni rese da personale non dirigenziale, fino alla quota massima prevista per ciascuna prestazione o sub prestazione.

La corresponsione dell'incentivo agli aventi diritto, verrà definita in sede di contrattazione collettiva integrativa con la delegazione di parte sindacale ammessa a tale livello di relazioni sindacali.

	<p style="text-align: center;">Reg. SC Personale n...../2025</p> <p style="text-align: center;"><i>REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 282/2018. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO CON APPLICAZIONE DAL 01.05.2019 AL 30.06.2023</i></p>	<p>Data di emissione: --/--/--</p> <p>Revisione n°</p> <p>Pagina 8 di 12</p>
---	---	--

Resta inteso che:

- 1) nel caso in cui nell'ambito di un medesimo intervento le prestazioni vengano svolte da più soggetti, a consuntivo, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo soggetto terrà conto dell'effettiva responsabilità, dell'effettivo impegno e dell'effettivo apporto individuale espressi dai singoli soggetti intervenuti. Qualora la certificazione dei risultati accertasse l'attribuzione di quote di ripartizione dell'incentivo in percentuali inferiori al massimo prevista per ciascuna delle figure professionali interessate, le stesse quote vengono ridistribuite alle altre figure professionali;
- 2) nel caso che un soggetto svolga nell'ambito di un medesimo intervento più prestazioni la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte;
- 3) nel caso un soggetto presti attività lavorativa "part-time" la quota di incentivazione di spettanza sarà parimenti rapportata e la differenza ridistribuita alle altre figure professionali;
- 4) *le quote parti del compenso incentivante corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti dell'ASL AL, in quanto affidate a personale esterno all'organico aziendale ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3 e non viene ripartito tra il personale dipendente dell'ASL AL.*

ART. 7 CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI

Qualora si verificassero eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico depurato del ribasso d'asta imputabili al personale incaricato, le risorse che finanziano il fondo connesse al singolo lavoro, servizio o fornitura, sono così ridotte:

AMBITO LAVORI

1. per ogni semestre o frazione di semestre di ritardo nella ultimazione dei lavori l'importo del fondo è ridotto del 5%
2. per incrementi sul costo, al netto del ribasso d'asta fino al 20%, l'importo del fondo è ridotto del 5%
3. per incrementi sul costo, al netto del ribasso d'asta dal 21% al 50%, l'importo del fondo è ridotto del 10%
4. per incrementi sul costo, al netto del ribasso d'asta >50%, l'importo del fondo è ridotto del 20%.

Ai fini della applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori le sospensioni derivanti dalle cause previste dall'articolo 107 del Codice nonché l'incremento dei costi conseguenti a varianti disciplinate dall'art. 106 del Codice a meno che siano dovute ad errori o omissioni imputabili al personale incaricato.

AMBITO SERVIZI, FORNITURE

1. per ogni semestre o frazione di semestre di ritardo nella ultimazione del servizio/fornitura l'importo del fondo è ridotto del 5%

	<p style="text-align: center;">Reg. SC Personale n...../2025</p> <p style="text-align: center;"><i>REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 282/2018. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO CON APPLICAZIONE DAL 01.05.2019 AL 30.06.2023</i></p>	<p>Data di emissione: --/--/--</p> <p>Revisione n°</p> <p>Pagina 9 di 12</p>
---	---	--

2. per incrementi sul costo, al netto del ribasso d'asta fino al 20%, l'importo del fondo è ridotto del 5%
3. per incrementi sul costo, al netto del ribasso d'asta dal 21 al 50%, l'importo del fondo è ridotto del 10%
4. per incrementi sul costo, al netto del ribasso d'asta >50%, l'importo del fondo è ridotto del 20%.

Ai fini della applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione del contratto l'incremento dei costi conseguenti a varianti disciplinate dall'art. 106 del Codice, a meno che siano dovute ad errori o omissioni imputabili al personale incaricato.

ART. 8 CORRESPONSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente apicale preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, effettuato di concerto con il RUP. Conseguentemente avanza la proposta di pagamento alla SC Personale.

La liquidazione del compenso incentivante è effettuata, in linea di massima, con cadenza semestrale (30/6 - 31/12) dalla SC Personale sulla base della proposta predisposta dal Responsabile della Struttura interessata, che, previa verifica congiunta con i RUP dello stato di avanzamento degli incarichi soggetti ad incentivazione, comunica alla SC Personale il quadro di ripartizione dei singoli compensi individuali, allegando l'elenco degli incarichi eseguiti nel semestre, precisando:

- l'oggetto degli interventi
- l'importo dell'intervento preventivato a base d'asta
- l'importo complessivo del fondo incentivante pagabile
- le figure professionali interessate e la quota parte della somma incentivante spettante a ciascuna di esse, determinata secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento.

La liquidazione dell'incentivo avverrà come segue:

- acconto: 50% dell'importo complessivo in seguito alla stipulazione del contratto
- saldo: 50% dell'importo complessivo all'ultimazione dei lavori, servizi o forniture.

Le somme sono corrisposte entro due mesi successivi alla trasmissione alla SC Personale dello schema di ripartizione dell'incentivo.

L'importo dell'incentivo comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione con esclusione dell'Irap corrisposto al singolo dipendente nel corso dell'anno non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. (art. 113 comma 3 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.);

Al fine di assicurare il rispetto di tale limite la SC Personale:

fornisce ai Direttori di ogni Struttura che abbia personale coinvolto nelle funzioni incentivabili a gravare sul fondo, ad inizio anno o al momento in cui un dipendente precedentemente impiegato in altri servizi o in altre funzioni inizia attività remunerabile a gravare sul fondo, il

	<p style="text-align: center;">Reg. SC Personale n...../2025</p> <p><i>REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 282/2018. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO CON APPLICAZIONE DAL 01.05.2019 AL 30.06.2023</i></p>	<p>Data di emissione: --/--/--</p> <p>Revisione n°</p> <p>Pagina 10 di 12</p>
---	---	---

prospetto del trattamento economico annuo lordo stimato del dipendente, al netto di quanto egli potrebbe percepire a gravare sul fondo

monitorizza con periodicità almeno trimestrale l'effettivo andamento del trattamento economico lordo del dipendente e, in caso di scostamento dal reddito previsto, ne dà immediata comunicazione scritta al dirigente cui è tenuto ad inviare la prima comunicazione;

annota le autorizzazioni date al dipendente a svolgere funzioni, per amministrazioni terze, incentivate a gravare sui fondi di quelle amministrazioni ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e gli incentivi effettivamente erogati da quelle amministrazioni;

contabilizza gli incentivi percepiti dal dipendente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, anche corrisposti da altre amministrazioni,

interrompe i pagamenti ed avvisa immediatamente il Direttore della struttura competente alla liquidazione degli incentivi a gravare sul fondo nel caso di raggiungimento della quota del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Qualora il dipendente raggiunga nel corso dell'anno solare/fiscale il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo e svolga comunque nell'anno solare/fiscale ulteriori prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, esse sono pagate non oltre l'anno solare/fiscale successivo, fermo che concorrono al raggiungimento della quota del 50%, riferita a quell'anno solare/fiscale.

Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, la stessa debba essere sospesa (art. 107 c. 7 del D.Lgs. 50/2016) per un tempo superiore ad un mese, sono liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione; le ulteriori prestazioni sono pagabili dopo la conclusione del periodo di sospensione.

Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni pagabili a gravare sul fondo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto sono liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione;

Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo nel caso in cui sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso d'aggiudicazione.

Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall'ordinamento.

ART. 9 CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO

 <p>ASL AL REGIONE PIEMONTE</p>	<p align="center">Reg. SC Personale n...../2025</p> <p><i>REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 282/2018. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO CON APPLICAZIONE DAL 01.05.2019 AL 30.06.2023</i></p>	<p>Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 11 di 12</p>
--	--	---

Ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti l'incentivo è comunque compatibile e cumulabile con altre forme di incentivazione previste dai contratti collettivi e con il compenso per lavoro straordinario.

Le disposizioni del presente regolamento valgono anche per il personale che sia titolare di una posizione organizzativa che usufruisce, oltre il trattamento economico fondamentale, anche della retribuzione di posizione e di risultato previste per questa figura.

ART. 10 POLIZZE ASSICURATIVE E ISCRIZIONE AD ALBI E COLLEGI PROFESSIONALI

L'ASL AL, ai sensi della normativa in materia di contratti e appalti pubblici nonché nel rispetto del CCNL, garantisce le necessarie coperture per:

- spese legali e/o peritali relative a procedimenti giudiziari,
- responsabilità civile e rischi professionali (perdite patrimoniali) connessi all'esercizio delle funzioni e delle attività oggetto del presente regolamento, esclusi i casi di colpa grave e dolo.

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle funzioni tecniche relative ai contratti riguardanti lavori, servizi e forniture i cui bandi o lettera di invito siano stati pubblicati successivamente alla entrata in vigore del Dlgs 50/2016 e quindi a far data 19/04/2016.

Nel caso di contratti di Servizi o Forniture di durata pluriennale in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs 50/2016 (19/04/2016) e non ancora ultimati, le disposizioni del presente regolamento si applicano per la parte residua del contratto fino a compimento del medesimo per quelle funzioni tecniche effettivamente svolte successivamente alla data 19/04/2016.

Nel caso di contratti di opere e lavori pubblici i cui bandi o lettera di invito siano stati pubblicati anteriormente alla entrata in vigore del D.lgs 50/2016 (19/04/2016) e non ancora portati a compimento a tale data, in base al principio generale di divieto di retroattività della legge sancito dall'ordinamento giuridico e dalla giurisprudenza costituzionale, continuerà ad essere applicata la previgente normativa nonché i relativi regolamenti aziendali approvati e sottoscritti in data 16/06/2010 e 30/04/2015 anche al fine di non incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati anche di qualifica dirigenziali.

Qualora il presente regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, esso deve essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute.

 <p>ASL AL REGIONE PIEMONTE</p>	<p align="center">Reg. SC Personale n...../2025</p> <p><i>REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 282/2018. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO CON APPLICAZIONE DAL 01.05.2019 AL 30.06.2023</i></p>	<p>Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 12 di 12</p>
--	--	---

Il presente Regolamento, modificando quello approvato con Delibera n. 282/2018 disdettato in sede di contrattazione sindacale il 30.04.2019, ha applicazione dal 01.05.2019 fino al 30.06.2023.

Alessandria li

	Reg. SC Personale n...../2025 REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 1 di 20
---	--	---

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART.
45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI
AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011**

	Responsabili - Firme			
	Nome e Cognome		Funzione/i	
Redazione	Geraldina	Paravidino	Collaboratore Amministrativo Professionale – S.C. Personale, Settore Trattamento Giuridico – Referente Settore Relazioni Sindacali	
Verifica	Antonella	Bogliolo	Direttore S.C. Personale	
Approvazione	Stefano	Bergagna	Direttore Amministrativo	

	Reg. SC Personale n...../2025 REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 2 di 20
---	--	---

INDICE

TITOLO I

Art. 45 D.Lgs. 36/2023

1.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
3.	DESTINAZIONE DEL FONDO	4
4.	RUOLI E FUNZIONI	5
	4.1 Attività di programmazione della spesa per investimenti	
	4.2 Responsabile Unico del progetto e dipendenti con funzioni di collaborazione all'attività del RUP, responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento nonché personale coinvolto nella predisposizione dei documenti di gara	
	4.3 Incaricati per la verifica della progettazione	
	4.4 Uffici della Direzione dei Lavori e della Direzione dell'Esecuzione	
	4.5 Collaudatore in caso di collaudo statico	
5.	INCARICHI E GRUPPO DI LAVORO	7
6.	CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI TECNICHE.....	8
	6.1 Quantificazione delle risorse incentivanti	
	6.2 Graduazione delle risorse incentivanti	
	6.3 Modalità di definizione delle risorse incentivanti	
	6.4 Modalità di destinazione del fondo incentivante	
	6.5 Disciplina per l'incentivazione delle varianti (art. 120 comma 2 D.Lgs. 36/2023 e delle modifiche contrattuali	
	6.6 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	
7.	RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO.....	13
8.	CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI.....	13
9.	CORRESPONSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO.....	14
10.	CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO.....	15
11.	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	15
12.	APPENDICE - POLIZZE ASSICURATIVE.....	16

TITOLO II

Art. 16, commi 4, 5 e 6 D.L. 98/2011

1.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	16
2.	PIANI TRIENNALI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	16
3.	UTILIZZO DELLE ECONOMIE CERTIFICATE	16
4.	CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI	17
5.	DISPOSIZIONI FINALI	17

	Reg. SC Personale n...../2025 REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 3 di 20 di
---	---	---

TITOLO I

Art. 45 D. Lgs. 36/2023

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la costituzione, il finanziamento e la ripartizione del fondo previsto dall' art. 45 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

Con il termine "Fondo", all'interno del presente Regolamento, si intende la destinazione da parte dell'Amministrazione, delle risorse necessarie per la remunerazione degli incentivi per le funzioni tecniche all'interno degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento.

All'interno del presente Regolamento, il D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) viene di seguito menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento viene presentato, come oggetto di informativa sindacale:

- alle organizzazioni sindacali di riferimento del Comparto (RSU Aziendale e OO.SS. firmatarie del CCNL del 02.11.2022),
- alle organizzazioni sindacali di riferimento della Dirigenza Area PTA, firmatarie del CCNL Area Funzioni Locali del 16.07.2024

Rimangono oggetto di contrattazione collettiva integrativa i criteri di ripartizione degli incentivi.

L'amministrazione renderà conto alle OO.SS. sopra citate l'utilizzo del Fondo di cui si tratta nel presente Regolamento.

La finalità del presente Regolamento, in stretta applicazione della normativa attualmente vigente, è quella di stimolare l'incremento le professionalità interne all'Amministrazione, attraverso l'erogazione degli incentivi di cui si tratta, dando altresì applicazione al principio del risultato, il quale costituisce attuazione dei principi del buon andamento, di efficienza, di efficacia e di economicità della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti al personale interno della ASL AL che svolge le funzioni tecniche di cui all'art. 45 Codice, inerenti affidamento di lavori, servizi e forniture. Gli incentivi vengono remunerati anche nel caso di appalti relativi a servizi o forniture, nel caso in cui venga nominato il direttore dell'esecuzione (comma 2 art. 45 Codice).

Come previsto dall'art. 45, comma 1, Codice, le attività per le quali vengono erogati gli incentivi alle funzioni tecniche sono, in sede di prima applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, tassativamente quelle indicate all'Allegato I.10 del Codice (di seguito). Come richiama la normativa vigente, l'Allegato citato deve intendersi abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 L. 500/1988. Sino all'entrata in vigore di detto Regolamento, le attività nelle quali viene riconosciuto l'incentivo di cui si tratta sono le seguenti:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

	Reg. SC Personale n...../2025 REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 4 di 20 di
---	--	---

- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

Il presente regolamento si applica anche alle gare centralizzate dei soggetti aggregatori (es. CONSIP, SCR) limitatamente alla fase di competenza dell'ASL AL.

In caso di appalti misti, come definiti dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, il presente regolamento si applica anche alla quota lavori, quando i servizi o le forniture risultino prevalenti.

Gli incentivi di cui si tratta possono essere riconosciuti anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità (Corte dei Conti Deliberazione n.2 del 9/1/2019 nonché Nota Regione Piemonte – Direzione Sanità 1.80.20.11/2018C/A14000.3 Registrata prot. ASL AL n.12670 del 4/2/2019)

Non possono essere erogati incentivi nell'ambito di appalti e concessioni che l'art.13 del Codice fa oggetto di esclusioni specifiche perché ad essi le disposizioni del codice non si applicano, come, analogamente, non è possibile estendere in via analogica le fattispecie per le quali è possibile corrispondere detti incentivi, essendo l'elencazione tassativa (Corte dei Conti Lazio – Deliberazione n.57 del 17/5/5018).

Per quanto riguarda gli appalti di servizi o forniture, il presente regolamento si applica nel caso in cui i progetti contengano gli elementi previsti dall'Allegato I.7 del Codice nonché per quei servizi e forniture che vengono acquisiti attraverso le Centrali di Committenza. L'incentivo di cui si tratta viene riconosciuto anche negli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il Direttore dell'esecuzione (art. 45, comma 3, penultimo capoverso, Codice) nonché la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione della Azienda.

Nel caso di acquisizioni tramite adesione alle centrali di committenza l'Amministrazione (che si avvale della stessa) chiede alla Centrale di Committenza se intende destinare ai propri dipendenti le risorse di cui si tratta, nei limiti di cui al comma 8 dell'art. 45 Codice: la somma destinata non può comunque eccedere il 25% dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art. 45 Codice.

Non è possibile riconoscere gli incentivi tecnici per l'espletamento di attività svolte dai dipendenti della stazione appaltante come Commissari di gara, in quanto, l'elencazione delle attività incentivabili con tali compensi è da reputarsi tassativa e, dunque, non suscettibile di interpretazione estensiva o, peggio, analogica (Corte dei Conti Lazio – Deliberazione n.57 del

	Reg. SC Personale n...../2025 REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 5 di 20 di
---	--	---

17/5/2018, Corte dei Conti Lombardia - Delibere
razione n.190 del 9/6/2017 e Corte dei Conti Liguria n.131 del 6/12/2018).

Si precisa che, come indicato da nota Regione Piemonte registrata al prot. ASL AL n. 26546 del 10.03.2025, gli incentivi funzioni tecniche vengono applicati come segue:

- per contratti di servizi e forniture: esclusivamente per i servizi e le forniture di particolare complessità, così come definite dall'art. 32 dell'Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023;
- per contratti di lavori: applicazione a tutti i contratti.

ART. 3 DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Le risorse economiche necessarie per la remunerazione degli incentivi per funzioni tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Dette risorse, stanziare dall'Amministrazione, si intendono idealmente collocate nel "Fondo" descritto dal presente Regolamento.

Il Fondo, la cui percentuale effettiva è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito nel limite dello 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. In relazione alle concessioni, la percentuale di cui sopra si deve calcolare sul fatturato totale che si prevede possa derivare (valore della concessione) e non sull'importo del canone (Corte dei Conti del Veneto n.455 del 18/10/2018).

Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

La quota pari all'80% del Fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione, costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo. Tale compenso è ripartito, con i criteri stabiliti dall'Amministrazione ed indicati nel presente Regolamento, tra i dipendenti (anche a tempo determinato) che svolgono le attività e le funzioni indicate nell'Allegato I.10 Codice.

Gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione.

Il restante 20% delle risorse del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato, come prevedono i commi 6 e 7 dell'art. 45 Codice a:

- l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- l'attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

La quota del 20% del Fondo, da utilizzarsi come sopra indicato, può essere eventualmente incrementata dalle quote parti dell'incentivo:

- corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti perché affidate a personale esterno

	Reg. SC Personale n...../2025 REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 6 di 20 di
---	---	---

all'Amministrazione

- corrispondenti a prestazioni prive dell'attestazione del dirigente
- non corrisposto in quanto eccedente il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente (con incremento previsto nell'art. 45, comma 4 Codice, di seguito meglio descritto)
- prestazioni svolte da personale dirigente (Deliberazione n. 333 del 16.11.2016, Corte dei Conti per la Lombardia), ad eccezione dei progetti PNRR per il periodo dal 2023 al 2026 e ad eccezione delle prestazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 209 del 31.12.2024 che estende gli incentivi relativi alle funzioni tecniche anche al personale dirigente.

Le somme destinate al Fondo ed agli incentivi di cui si tratta sono inserite all'interno del quadro economico di ogni affidamento di lavori, servizi e forniture.

L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nei livelli di progettazione.

Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto. L'importo del Fondo indicato nel Quadro Economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Le varianti conformi, disciplinate all'art. 5.5 del presente Regolamento, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

ART. 4 RUOLI E FUNZIONI

I destinatari degli incentivi di cui si tratta sono i dipendenti dell'Amministrazione, al fine di incentivare l'attività dei medesimi: non sono destinatari degli incentivi di cui si tratta i soggetti esterni all'Azienda.

Detti incentivi possono essere erogati anche al personale dirigente, come previsto dall'art. 8, comma 5 D.L. 13/2023 (conv. L. 41/2023) per i progetti legati al PNRR e con riferimento alle prestazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 209 del 31.12.2024 che estende gli incentivi relativi alle funzioni tecniche anche al personale dirigente.

Si richiamano integralmente le attività indicate nell'Allegato I.10 del Codice, di cui si riepilogano di seguito talune funzioni.

4.1. Attività di programmazione della spesa per investimenti

Il personale coinvolto nella funzioni connesse all'attività della programmazione della spesa per investimenti oggetto del presente Regolamento, svolgerà le attività preliminari all'appalto e necessarie a determinare l'inclusione e quindi la fattibilità dell'intervento negli strumenti di programmazione previsti.

4.2 Responsabile Unico del progetto (di seguito RUP) e dipendenti con funzioni di collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento nonché personale coinvolto nella predisposizione dei documenti di gara)

L'incarico di RUP è conferito, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, anche quando si ricorra a sistemi di acquisto e di negoziazione delle Centrali di Committenza e a gare centralizzate

	Reg. SC Personale n...../2025 REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 7 di 20 di
---	--	---

tramite Azienda capofila, ai sensi dell'art. 15 comma 2 Codice, dall'Amministrazione tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato. La persona incaricata quale RUP, che sia preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, deve essere in possesso di:

- requisiti di cui all'Allegato I.2 del Codice
- competenze professionali adeguate in relazione ai compiti affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle mansioni.

L'incarico di RUP di qualunque appalto può essere conferito al personale con i seguenti profili professionali: "Dirigenti", "Collaboratori" e "Assistenti"; tutti questi soggetti possono anche svolgere compiti di supporto al RUP, al D.L., al D.E.C., al Collaudatore.

Il personale con il profilo di "Assistente" può essere nominato RUP nei seguenti casi:

- a) sempre, per procedure fino alla soglia dell'affidamento diretto
- b) in base a valutazione del Responsabile della struttura, per procedure negoziate sotto soglia europea e per procedure di acquisizione a mezzo adesione a Convenzione stipulata da centrale di committenza (in quest'ultimo caso, indipendentemente dal valore della procedura: la valutazione deve essere esclusivamente riferita ai parametri di complessità tecnica ragguagliati alle capacità operative del dipendente designato);
- c) in base a valutazione del Responsabile della struttura e per procedure di acquisizione, indipendentemente dalla modalità di gara (procedura aperta, ristretta, negoziata, etc.) fino alla soglia di € 500.000,00 netto Iva a base d'asta;

Gli "Assistenti amministrativi o tecnici" possono assumere il ruolo di collaboratore del RUP, del D.L., del D.E.C., del Collaudatore, concorrendo alle funzioni di programmazione, verifica preventiva dei progetti, predisposizione atti di gara e svolgimento gara, controllo delle procedure di gara, esecuzione del contratto e verifica di conformità nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

È compreso nella ripartizione dell'incentivo l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato e il personale amministrativo, anche di diverse Strutture (esempio personale degli Uffici Legali qualora venga richiesta assistenza come sotto specificata), che intervenendo nelle diverse fasi del procedimento contribuisce all'attuazione del progetto mediante la predisposizione degli atti amministrativi.

Le figure professionali in questione forniscono un contributo di natura intellettuale e materiale all'attività del RUP, nonché alla programmazione degli interventi da finanziare, alla direzione lavori e alla contabilizzazione degli stessi (es. redazione capitolati, gestione amministrativa degli ordini e delle fatture, monitoraggio degli stati di avanzamento e contabilizzazione dei lavori, etc etc), al collaudo.

Il personale tecnico responsabile delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di non particolare complessità, può essere inserito anche in attività incentivabili quali le attività di supporto al RUP, alla programmazione e all'esecuzione dei lavori soggetti ad incentivazione, in quanto dette attività si possono qualificare come strumentali e propedeutiche alle attività tecniche soggette ad incentivazione e alle relative attività di programmazione.

Gli incarichi, ruoli e funzioni di cui al presente articolo sono conferiti dal Dirigente/Direttore della struttura competente o dal Direttore Generale, tenendo conto delle professionalità dei dipendenti e applicando, ove possibile, il principio di rotazione, sia con riferimento alla consistenza degli interventi che ai ruoli svolti.

In generale l'incentivo è riconosciuto a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità collegata a funzioni tecniche espletate nell'arco del processo di realizzazione di

	Reg. SC Personale n...../2025 REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 8 di 20 di
---	--	---

un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte dell'attività di collaborazione a tali funzioni.

L'incentivo in ogni caso viene erogato, con riferimento ai lavori, per i procedimenti per i quali sia stato redatto il progetto (al livello progettuale richiesto dalle modalità di realizzazione), ed abbia avuto luogo l'affidamento.

L'Amministrazione, con provvedimento motivato, può modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte della attività che il soggetto/i precedentemente incaricato/i e a quelli di nuova designazione, tenuto conto delle attività già svolte e a quelle ancora da svolgere.

Per esigenze particolari, qualora il Responsabile della SC Economato-Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale, della SC Tecnico – Tecnologie Biomediche, della SSA ICT o altro dirigente apicale reputi o constati che compiti di ausilio/collaborazione retribuibili con incentivi a gravare sul fondo debbano o possano essere svolti da personale sia tecnico che amministrativo esterno alla propria struttura (es. Servizio Tecnico per gli appalti misti – parte lavori, Distretti/Servizio Farmaceutico per la fase di esecuzione di servizi appaltati, ecc.), concorda la collaborazione/ausilio con i responsabili delle altre strutture interessate. Il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Direttore della struttura coinvolta.

4.3 Incaricati per la verifica della progettazione

Nell'ambito dei lavori, gli incaricati per la verifica della progettazione dovranno svolgere le attività previste dall'art. 42 Codice:

- durante lo sviluppo della progettazione, in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto;
- in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

La verifica viene effettuata, con le modalità previste dai commi e 3 seguenti dell'art. 42 Codice (per la cui disciplina di dettaglio si rimanda interamente alla normativa), nel rispetto del contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica ed il progettista ed ha ad oggetto l'accertamento della conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle Amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase dell'affidamento.

4.4 Uffici della Direzione dei Lavori e della Direzione dell'Esecuzione

Ferma restando l'obbligatorietà di nominare il Direttore dei Lavori, la normativa vigente offre la possibilità alle stazioni appaltanti di istituire l'Ufficio della Direzione Lavori (art. 114 cc. 2 e 3 del Codice) al quale è affidato il compito di coordinamento, direzione, controllo tecnico, contabile e amministrativo di ogni singolo intervento, nel rispetto degli impegni contrattuali.

L'Ufficio, laddove su proposta del RUP venga istituito dalla stazione appaltante, comunque prima della gara per l'affidamento dei lavori, è costituito da un Direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione a dimensione, tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Il Direttore lavori è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico ove presenti.

Nelle ipotesi di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il Direttore dei Lavori, svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non possa svolgere tali funzioni si

	Reg. SC Personale n...../2025 REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 9 di 20 di
---	--	---

procederà alla designazione di almeno un un Direttore Operativo, che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che assumerà la responsabilità per le funzioni correlate, operando in piena autonomia.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è di norma il RUP, che, a norma dell'art. 114 Codice, tra le altre attività di competenza, controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Analogamente al Direttore dei lavori, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

4.5 Collaudatore in relazione al collaudo statico

L'incaricato del collaudo statico (ove necessario) è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico.

Per le operazioni di collaudo, come previsto dall'art. 116 Codice, l'Amministrazione nomina da uno a tre tecnici, in possesso di qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità.

ART. 5 INCARICHI E GRUPPO DI LAVORO

Il conferimento degli incarichi tecnici per i lavori, per l'affidamento di servizi e forniture, spetta:

- al Dirigente Responsabile: laddove l'incarico sia da conferire a dipendenti del Comparto
- alla Direzione Generale: laddove l'incarico sia da conferire a dipendenti dell'Area Dirigenziale.

Il complesso degli incarichi conferiti, all'interno della medesima procedura, definisce e delinea il "gruppo di lavoro".

Gli affidamenti degli incarichi nonché la suddivisione delle attività all'interno del gruppo (con conseguente attribuzione degli incentivi) dovranno garantire il rispetto del principio di rotazione al fine di garantire una equa distribuzione dei medesimi, tenendo conto dei carichi di lavoro e delle rispettive professionalità, delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere e dell'effettivo contributo apportato dal singolo. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni, se compatibili fra loro. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato.

Gli atti di conferimento degli incarichi, o i successivi atti precedenti alla fase di rendicontazione delle attività, devono riportare:

- a. l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
- b. il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i;
- c. i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

Il conferimento dell'incarico comporta l'assunzione, in capo dipendenti indicati nel provvedimento, della responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro potranno essere apportate dal Dirigente competente o dalla Direzione Generale (in base alle competenze delineate nel comma 1), dando conto delle esigenze sopravvenute: in questa circostanza, nel provvedimento verrà dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui imputarle e delle attività trasferite ad altri componenti

	Reg. SC Personale n...../2025 REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 10 di 20 di
---	--	--

lo stesso gruppo.

Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, previa relazione del RUP che certifichi l'attività stessa. Nel caso la cessazione riguardi un dipendente del Comparto, la relazione è a cura del Dirigente responsabile. Qualora la cessazione riguardi un Dirigente, la relazione è a cura della Direzione Generale.

Centrali di Committenza

Nel caso di acquisizioni tramite adesione alle centrali di committenza l'Amministrazione (che si avvale della stessa) chiede alla Centrale di Committenza se intende destinare ai propri dipendenti le risorse di cui si tratta, nei limiti di cui al comma 8 dell'art. 45 Codice: la somma destinata non può comunque eccedere il 25% dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art. 45 Codice.

In questa ipotesi occorre pertanto determinare la quota del fondo, dedurre il 25% o la percentuale richiesta dalla Centrale di Committenza e, dalla somma residua, determinare il fondo destinato per l'80% alle incentivazioni tecniche e per il 20% destinato ad acquisto/formazione.

La quota non utilizzata dell'incentivo destinata alla remunerazione della Centrale di Committenza, in quanto parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni affidate a personale esterno all'Azienda, incrementa il Fondo di cui sopra (quota del 20%): detta previsione non comporta comunque la maggiorazione dei compensi già stabiliti per i dipendenti, bensì l'esclusivo incremento del Fondo (Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia/333/par/2016).

ART. 6 CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER INCENTIVARE LE FUNZIONI TECNICHE

1. Quantificazione delle risorse incentivanti

Relativamente all'ambito lavori, presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici; per i lavori fino a € 100.000, che non rientrano nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.

Relativamente all'ambito servizi e forniture, presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale per Servizi e Forniture.

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 45 Codice, svolte dai dipendenti e specificate nell'Allegato I.10 del Codice, è costituito in misura massima del 2% e modulata sull'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Tale importo è da considerarsi IVA esclusa, senza tenere in considerazione eventuali ribassi dell'aggiudicazione e si deve ritenere, nel momento della corresponsione dell'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali nonché dell'IRAP.

Relativamente all'ambito servizi e forniture nell'ipotesi in cui l'appalto preveda un'opzione di rinnovo o di proroga, il relativo valore dovrà essere stanziato esclusivamente in caso di effettivo esercizio dell'opzione o della proroga.

Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture, che prevedono funzioni tecniche, per i quali è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche, su proposta del RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del

	Reg. SC Personale n...../2025 REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 11 di 20 di
---	--	--

servizio, ovvero nel caso di:

1. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro (intesa come soglia della Delibera ANAC del 26/10/2016);
2. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
3. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
4. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
5. esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Le somme occorrenti alla costituzione e accantonamento del fondo devono essere previste alla voce "fondo ex art. 45 Codice " nell'ambito delle somme a disposizione di ciascuna opera e/o lavoro.

2. Graduatorie delle risorse incentivanti

Come indicato da nota Regione Piemonte registrata al prot. ASL AL n. 26546 del 10.03.2025, gli incentivi funzioni tecniche vengono applicati come segue:

- per contratti di servizi e forniture: esclusivamente per i servizi e le forniture di particolare complessità, così come definite dall'art. 32 dell'Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023;
- per contratti di lavori: applicazione a tutti i contratti.

Per quanto riguarda l'**ambito lavori**, la percentuale massima stabilita dal Codice è così graduata (Tab. A) in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare.

La percentuale da applicare si intende non a scaglione ma corrispondente a quella stabilita per ogni classe di importo.

Tab. A - ambito lavori

Classe di importo	Percentuale da applicare	A) Quota della percentuale erogabile al personale (80%)	B) Accantonamento ex art. 45 comma 5 del Codice (20%)
Da 40.000 a 500.000 euro	2%	1,60%	0,40%
Oltre 500.000 e fino a 1.000.000	1,80%	1,44%	0,36%
Oltre 1.000.000 e fino a soglia comunitaria	1,50%	1,20%	0,30%
Oltre soglia comunitaria e fino a 10.000.000	1,00%	0,80%	0,20%
Oltre 10.000.000 e fino a 25.000.000	0,60%	0,48%	0,12%
Oltre 25.000.000	0,50%	0,4%	0,1%

	Reg. SC Personale n...../2025 REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 12 di 20 di
---	--	--

Vengono di seguito individuati i coefficienti di pesatura della complessità degli affidamenti (Tabella A.1) che vanno a determinare l'effettivo coefficiente sulla base della seguente formula:

Percentuale effettiva di costituzione del fondo = Percentuale definita sulla base dell'importo lavori
(Tabella A) X coefficiente di complessità (Tabella A.1)

Tab. A1 – complessità lavori

Grado di complessità	Coefficiente
Alta complessità	1
Medio alta complessità	0,75
Media complessità	0,50

A mero titolo di esempio, ai fini dell'individuazione del grado di complessità della singola procedura (e del corrispondente coefficiente di pesatura) valgono le seguenti considerazioni:

- A. Alta complessità
 - Procedura aperta (per ogni tipologia di lavoro)
 - Lavori di ristrutturazione e nuove opere
 - Lavori su impianti e strutture portanti
- B. Media – alta complessità:
 - Lavori di Manutenzione straordinaria
- C. Media complessità:
 - Lavori di demolizione
 - Lavori di manutenzione ordinaria

Per quanto riguarda l'**ambito servizi e forniture**, la percentuale massima stabilita dal Codice è così graduata (Tab. B) in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire.

La percentuale da applicare si intende non a scaglione ma corrispondente a quella stabilita per ogni classe di importo.

Tab. B – ambito servizi e forniture

Classe di importo	Percentuale da applicare	A) Quota della percentuale erogabile al personale (80%)	B) Accantonamento ex art. 45 comma 5 del Codice (20%)
Da 40.000 a 139.999,99 comunitaria	2%	1,60%	0,40%
Da 140.000 alla soglia comunitaria	1,80%	1,44	0,36
Oltre soglia comunitaria e fino a 500.000	1,50%	1,20%	0,30%
Oltre 500.000 e fino a 1.000.000	1,20%	0,96%	0,24%

	Reg. SC Personale n...../2025 REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 13 di 20 di
---	--	--

Oltre 1.000.000 e fino a 5.000.000	0,80%	0,64%	0,16%
Oltre 5.000.000 e fino a 10.000.000	0,60%	0,48%	0,12%
Oltre 10.000.000 e fino a 20.000.000	0,45%	0,36%	0,09%
Oltre 20.000.000	0,30%	0,24%	0,06%

Vengono individuati i seguenti coefficienti di pesatura, non cumulabili tra le varie fattispecie, che vanno a determinare l'effettivo coefficiente da applicare sulla base della seguente formula:

Percentuale effettiva di costituzione fondo = Percentuale definita sulla base dell'importo forniture e servizi X coefficiente (Tab. B.1 oppure B.2)

- Indice di complessità degli affidamenti ((Tab. B.1);
- Indice da applicare nel caso di adesioni a procedure di gara aggiudicate da centrali di committenza ((Tab. B.2);

Tab. B1 - complessità beni e servizi

Grado di complessità	Coefficiente
Alta complessità	1
Medio alta complessità	0,65
Media complessità	0,45
Bassa complessità	0,25

A mero titolo di esempio valgono le seguenti considerazioni:

TIPOLOGIA	GRADO DI COMPLESSITA'
Fornitura di beni a rilievo di A.I.C. aggiudicati a favore dell'oevp	Alta
Conferimento di servizi a rilievo di A.I.C. aggiudicati a favore dell'oevp	Alta
Conferimento di servizi a rilievo aziendale aggiudicati a favore dell'oevp	Alta
Fornitura di beni a rilievo di A.I.C. aggiudicati a favore del ppb	Medio - Alta
Fornitura di beni a rilievo aziendale aggiudicati a favore dell'oevp	Medio - Alta
Fornitura di beni e rilievo aziendale aggiudicati a favore del ppb	Media
Affidamenti diretti senza confronto concorrenziale	Bassa

Tab. B2 - adesioni a procedure di gara aggiudicate da centrali di committenza

Importo	Coefficiente
Da 40.00,00 a 500.000	1
Oltre 500.000 e fino a 1.000.000	0,75
Oltre 1.000.000 e fino a 5.000.000	0,55
Oltre 5.000.000 e fino a 10.000.000	0,45
Oltre 10.000.000 e fino a	0,40

	Reg. SC Personale n...../2025 REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 14 di 20 di
---	--	--

20.000.000	
Oltre 20.000.000 e fino al 30.000.000	0,35
Oltre 30.000.000	0,30

Il coefficiente di riduzione di cui alla tabella B1 si applica alla quota complessiva del fondo derivante dall'applicazione delle percentuali di cui alla Tabella B.

Il coefficiente di riduzione di cui alla tabella B2 si applica all'importo derivante dalla riduzione prevista dall'art. 45 comma 5 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. alla quota complessiva del fondo derivante dall'applicazione percentuali di cui alla Tabella B.

Ai contratti misti verranno applicate le metodologie sopra descritte sulla base della prevalenza di una tipologia rispetto ad un'altra (lavori, oppure beni/servizi)

I servizi interessati predisporranno una apposita declaratoria per normare nel dettaglio i criteri per individuare il giusto grado di complessità.

Nel caso di partenariato pubblico privato, nelle forme definite secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'art. 174 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. la suddivisione delle quote avviene sulla base della Tabella B) "ambito servizi e forniture" senza ulteriore coefficiente di riduzione.

3. Modalità di definizione delle risorse incentivanti

L'incentivo per funzioni tecniche, corrispondente alle percentuali sopra indicate, applicate agli importi dei lavori, forniture e servizi affidati, IVA esclusa, sarà inserito e quantificato in fase di progettazione (dal progetto di fattibilità tecnica economica ove presente), nonché inserito nel quadro economico del costo preventivato.

4. Modalità di destinazione delle risorse incentivanti

L'80% delle risorse per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento sarà ripartito per ciascuno intervento tra i soggetti che svolgono le funzioni indicate nell'Allegato I.10 Codice nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione.

Il restante 20% delle risorse (ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa sul PNRR), eventualmente incrementato come descritto nell'art. 3 del presente Regolamento, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie specifici nonché per attività di formazione, specializzazione e per la copertura assicurativa, così come previsto dall'art. 45, commi 6 e 7 del Codice.

5. Disciplina per l'incentivazione delle varianti (art. 120 comma 2 Codice) e delle modifiche contrattuali

Le normativa vigente prevede che i contratti di appalto possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, laddove, nonostante le modifiche, la struttura del contratto possa ritenersi inalterato (ipotesi delle varianti conformi): tra le ipotesi nelle quali è prevista la modifica in corso di esecuzione rientra l'ipotesi delle varianti in corso d'opera, nelle quali, le modifiche si sono rese necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili (tra cui rientrano anche le nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti

	Reg. SC Personale n...../2025 REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 15 di 20 di
---	---	--

alla tutela di interessi rilevanti) da parte dell'Amministrazione.

Le varianti in corso d'opera consentono di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. L'importo viene quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (varianti non conformi).

6. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

La corresponsione dell'incentivo agli aventi diritto, verrà definita in sede di contrattazione collettiva integrativa con la delegazione di parte sindacale ammessa a tale livello di relazioni sindacali.

ART. 7 RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente o dal Responsabile di servizio preposto alla Struttura competente o da altro Dirigente incaricato dall'Azienda.

L'importo viene ripartito, sentito altresì il RUP (che ha la funzione di accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte) sulla base delle percentuali previste alle precedenti tabelle e non potrà essere comunque superiore al trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente. Detto limite viene incrementato del 15% per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, come previsto dall'art. 45, comma 4 Codice.

Resta inteso che:

- 1)** nel caso in cui nell'ambito di un medesimo intervento le prestazioni vengano svolte da più soggetti, a consuntivo, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo soggetto terrà conto dell'effettiva responsabilità, dell'effettivo impegno e dell'effettivo apporto individuale espressi dai singoli soggetti intervenuti. Qualora la certificazione dei risultati accertasse l'attribuzione di quote di ripartizione dell'incentivo in percentuali inferiori al massimo prevista per ciascuna delle figure professionali interessate, le stesse quote vengono ridistribuite alle altre figure professionali;
- 2)** nel caso che un soggetto svolga nell'ambito di un medesimo intervento più prestazioni la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte;
- 3)** nel caso un soggetto presti attività lavorativa "part-time" la quota di incentivazione di spettanza sarà parimenti rapportata e la differenza ridistribuita alle altre figure professionali;
- 4)** le quote parti del compenso incentivante corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti dell'ASL AL, in quanto affidate a personale esterno all'organico aziendale ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3 (quota del 20%), non venendo ripartito tra il personale dipendente dell'ASL AL, le cui remunerazioni provengono dalla quota del 80% del Fondo.

ART. 8 CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI

	Reg. SC Personale n...../2025 REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 16 di 20 di
---	--	--

Qualora si verificassero eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico depurato del ribasso d'asta imputabili al personale incaricato, le risorse che finanziano il fondo connesse al singolo lavoro, servizio o fornitura, sono ridotte come di seguito indicato.

Ai fini della applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori le sospensioni derivanti dalle cause previste dall'articolo 121 del Codice nonché l'incremento dei costi conseguenti a varianti disciplinate dall'art. 120 del Codice (ipotesi delle varianti conformi) a meno che siano dovute ad errori o omissioni imputabili al personale incaricato.

AMBITO LAVORI

1. per ogni semestre o frazione di semestre di ritardo nella ultimazione dei lavori l'importo del fondo è ridotto del 5%
2. per incrementi sul costo, al netto del ribasso d'asta fino al 20%, l'importo del fondo è ridotto del 5%
3. per incrementi sul costo, al netto del ribasso d'asta dal 21% al 50%, l'importo del fondo è ridotto del 10%
4. per incrementi sul costo, al netto del ribasso d'asta >50%, l'importo del fondo è ridotto del 20%.

AMBITO SERVIZI, FORNITURE

1. per ogni semestre o frazione di semestre di ritardo nella ultimazione del servizio/fornitura l'importo del fondo è ridotto del 5%
2. per incrementi sul costo, al netto del ribasso d'asta fino al 20%, l'importo del fondo è ridotto del 5%
3. per incrementi sul costo, al netto del ribasso d'asta dal 21 al 50%, l'importo del fondo è ridotto del 10%
4. per incrementi sul costo, al netto del ribasso d'asta >50%, l'importo del fondo è ridotto del 20%.

ART. 9 CORRESPONSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

L'incentivo, ripartito così come indicato all'art. 7 del presente Regolamento, viene corrisposto in seguito all'accertamento delle funzioni tecniche svolte, in precisa applicazione del principio di risultato. La necessità di accertare le specifiche funzioni svolte costituisce diretta applicazione dell'art. 7, comma 5 del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale *"Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"*.

La Deliberazione proposta dal Responsabile della Struttura interessata, corredata dell'attestazione a cura della S.C. Economico Finanziario dell'avvenuto accantonamento del Fondo di cui all'art. 45, previa verifica congiunta con i RUP dello stato di avanzamento degli incarichi soggetti ad incentivazione, comprende il quadro di ripartizione dei singoli compensi individuali (senza l'indicazione dei nominativi), conservando agli atti della Struttura proponente l'elenco degli incarichi eseguiti, precisando:

- l'oggetto degli interventi

	Reg. SC Personale n...../2025 REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 17 di 20 di
---	--	--

- l'importo dell'intervento preventivato a base d'asta
- l'importo complessivo del fondo incentivante pagabile
- le figure professionali interessate e la quota parte della somma incentivante spettante a ciascuna di esse, determinata secondo i criteri del presente regolamento.

L'incentivo viene attribuito tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di assegnazione
- completezza e conformità dell'attività svolta rispetto all'assegnazione
- competenza e professionalità dimostrare
- propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità e l'economicità delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato

Il pagamento è effettuato dalla S.C. Personale (che conserva agli atti l'elenco dei nominativi aventi diritto agli incentivi) sulla base della Deliberazione adottata, integrata con l'elenco dei nominativi, entro il secondo mese successivo all'adozione della delibera.

La liquidazione del compenso incentivante è effettuata, in linea di massima, con cadenza annuale, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Al fine di assicurare il rispetto del limite di cui al comma 4 dell'art. 45 Codice, la S.C. Personale:

- annota le autorizzazioni date al dipendente a svolgere funzioni, per amministrazioni terze, incentivate a gravare sui fondi di quelle amministrazioni ex art. 45 del Codice e gli incentivi effettivamente erogati da quelle amministrazioni;
- contabilizza gli incentivi percepiti dal dipendente ai sensi dell'art. 45 del Codice, anche corrisposti da altre amministrazioni,
- interrompe i pagamenti ed avvisa immediatamente il Direttore della Struttura competente alla liquidazione degli incentivi a gravare sul fondo nel caso di raggiungimento del trattamento economico complessivo annuo lordo (compreso anche ipotesi dell'incremento del 15%) o il limite stabilito per il personale con incarico,
- recupera quanto indebitamente percepito nel caso venga superato i limiti stabiliti dal presente regolamento

Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, la stessa debba essere sospesa (art. 121 del Codice) per un tempo superiore ad un mese, sono liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione; le ulteriori prestazioni sono pagabili dopo la conclusione del periodo di sospensione.

Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni pagabili a gravare sul fondo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto sono liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione (riferimento Sentenza n. 10222 del 28 maggio 2022, Corte di Cassazione – Sezione del Lavoro Civile)

Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo nel caso in cui sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso d'aggiudicazione.

Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata.

	Reg. SC Personale n...../2025 REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 18 di 20 di
---	---	--

ART. 10 CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO

Ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti l'incentivo è comunque compatibile e cumulabile con altre forme di incentivazione previste dai contratti collettivi e con il compenso per lavoro straordinario.

E' fatta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere una modalità differente di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti (art. 45, comma 2, Codice).

Le disposizioni del presente regolamento valgono anche per il personale che sia titolare di incarico che usufruisce, oltre il trattamento economico fondamentale, anche della retribuzione connessa all'incarico e di risultato previste per questa figura.

Per i titolari di incarico nelle cui competenze siano ricomprese le attività da cui derivano gli incentivi di cui si tratta il limite massimo di incentivi riconosciuti non può superare euro 5.000,00 per anno di competenza al netto di quanto riconosciuto per la performance organizzativa ed individuale.

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione n. 282 del 11/04/2018 e disdettato, in sede di contrattazione sindacale, nell'anno 2019.

In conseguenza di ciò gli effetti sia giuridici che economici si applicano a partire dal 01.07.2023.

Qualora il presente regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute o interpretazioni giurisprudenziali, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, esso deve essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 12 APPENDICE - POLIZZE ASSICURATIVE

In ordine alla copertura assicurativa dei dipendenti si precisa che:

- sussiste l'obbligo di attivare la singola copertura per l'attività di verifica della progettazione di lavori svolta dal dipendente incaricato, compilando apposita modulistica allegata al presente Regolamento, quale parte integrante e sostanziale;
- eventuali sinistri dovranno essere segnalati all'Ufficio Legale, per gli adempimenti di competenza;
- l'obbligo di compilazione della modulistica trova applicazione qualora vengano eseguite verifiche di progettazione da parte dei dipendenti; a contrario, laddove non venga svolta attività di verifica i dipendenti sono coperti dalla polizza RCT/o (come da Programma Assicurativo Regionale). Detta polizza copre, per quanto concerne la colpa lieve, tutti i dipendenti e tutti i soggetti incaricati dall'Azienda che, anche se non dipendenti, partecipano a qualsiasi titolo alle attività.

TITOLO II

Art. 16, commi 4, 5 e 6 D.L. 98/2011

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Titolo disciplina le modalità ed i criteri per l'applicazione di quanto previsto dall'art.16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011 convertito in legge n.111 del 15/7/2011.

	Reg. SC Personale n...../2025 REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL D.L. 98/2011	Data di emissione: --/--/-- Revisione n° Pagina 19 di 20 di
---	--	--

ART.2 PIANI TRIENNALI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

L'ASL AL valuta l'adozione di piani triennali di razionalizzazione della spesa proposti dai Direttori delle Strutture. Nel caso la valutazione della proposta sia positiva si procede come disciplinato dal presente Titolo.

I predetti piani vengono adottati entro il 31 marzo di ogni anno.

I piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, comprendono per l'ASL AL anche il riordino e ristrutturazione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione, la riduzione dei costi di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio.

Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

I piani non possono essere predisposti su spese per le quali la normativa vigente pone già obiettivi, azioni, norme per la riduzione della spesa.

I piani adottati dall'ASL AL sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

ART.3 UTILIZZO DELLE ECONOMIE CERTIFICATE

Le economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente dall'applicazione dei piani adottati sono utilizzate, annualmente, nell'importo del 20% per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinate per l'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. Le economie aggiuntive di cui sopra, da destinarsi alla contrattazione integrativa, vanno riferite alla generalità dei dipendenti, a prescindere da chi abbia concretamente svolto l'attività indicata nel piano di razionalizzazione (parere del MEF-RGS-OGOP del 24.04.2013; D.G.R. n. 8-2933 del 05/03/2021 Regione Piemonte). La restante quota del risparmio certificato concorre alla riduzione dei costi a bilancio. Nel caso il piano preveda risparmi per più anni l'importo da destinare alla contrattazione integrativa è quello realizzato il primo anno, non si considerano i risparmi degli anni a seguire.

ART.4 CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI

I risparmi derivanti dall'applicazione del piano adottato sono certificati dal Collegio Sindacale dell'ASL AL. Il Collegio può avvalersi per la predetta certificazione di esperti della materia incaricati della verifica dell'effettiva realizzazione del risparmio e della collaborazione della S.C. Economico Finanziario ai fini dell'effettiva realizzazione del risparmio.

Le risorse derivanti dal risparmio sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dall'ASL AL il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui all'art.2.

ART.5 DISPOSIZIONI FINALI

Qualora il presente regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute o interpretazioni giurisprudenziali, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, esso deve essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.



Reg. SC Personale n...../2025

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) e
REGOLAMENTAZIONE EROGAZIONE PREMI AI SENSI DELL'ART.16 commi 4, 5, e 6 DEL
D.L. 98/2011**

Data di
emissione:
--/--/--
Revisione n°
Pagina 20 di 20
di

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE

QUESTIONARIO

INFORMAZIONI SULLA STAZIONE APPALTANTE CONTRAENTE

Ente / Stazione Appaltante: _____
Indirizzo, CAP, Città: _____
Codice Fiscale: _____
Partita IVA: _____

INFORMAZIONI SUI PROGETTISTI

Si indichino i nominativi dei dipendenti della Stazione Appaltante incaricati della progettazione dell'opera:

INFORMAZIONI SULL'OPERA

Descrizione dell'opera: _____

Luogo di esecuzione: _____

Importo dei lavori (la somma degli importi dei lavori di realizzazione dell'opera soggetto a ribasso e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come riportati nel "quadro economico" dell'opera):

Cig: _____

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE E SULL'ESECUZIONE DELL'OPERA

Data di affidamento dell'incarico per la progettazione: _____

Data prevista di inizio dei lavori di realizzazione dell'opera: _____

Data prevista di termine dei lavori di realizzazione dell'opera: _____

INFORMAZIONI SU SINISTRI O CIRCOSTANZE PREGRESSE

Sono già state fatte contestazioni all'operato dei progettisti o sono emersi maggiori costi a seguito di errori commessi dai progettisti?

Sì No

In caso di risposta affermativa, si forniscano dettagli:

Il Contraente ed i progettisti sono a conoscenza di circostanze, eventi, dichiarazioni o accadimenti che possano dar luogo a contestazioni all'operato dei progettisti?

Sì No

In caso di risposta affermativa, si forniscano dettagli:

DICHIARAZIONI

Il Sottoscritto dichiara:

- di essere autorizzato a completare il questionario per conto di tutte le parti coperte dall'assicurazione a cui lo stesso si riferisce;
- che tutto quanto riportato nel questionario corrisponde a verità e che non sono state esposte in maniera inesatta o nascoste evidenze materiali;
- di impegnarsi ad informare gli assicuratori circa ogni alterazione ai fatti intervenuta prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione;
- di prendere atto che il solo invio del questionario al Coverholder dei Lloyd's non determina l'attivazione delle garanzie nei confronti degli assicurati;
- Il Sottoscritto(i) dichiara di aver ricevuto e preso visione del set informativo come previsto dal Regolamento IVASS n°40 del 02 agosto 2018, dell'informativa pre-contrattuale, sugli obblighi degli Intermediari e sulla Privacy, sottoscrive pertanto il proprio consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE679/2016);
- il proprio consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale, contrattuale, in corso di rapporto e per future comunicazioni.

Nome e Cognome: _____

Carica ricoperta: _____

Data: _____

Firma: _____

Il presente questionario è relativo ad una polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali gli assicurati vengano a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un sinistro in futuro, a condizione che gli assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle circostanze relative a tali eventi. Dopo la scadenza della polizza, nessun sinistro potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l'evento che ha originato il sinistro stesso si sia verificato durante il periodo di validità della polizza.

Agli effetti dell'Art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara:

- di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma "claims made" così come sopra specificato;
- di approvare specificatamente tutte le disposizioni contenute in calce al testo di polizza applicabile.

Data: _____

Firma: _____